Disegno di legge

Modificazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della [legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20febbraio%201996%2C%20n.%203_854.aspx?zid=f41c7593-0427-4cff-9239-a186d2ade6ac) (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Proponente cons. Luca Zeni

Trento, 9 marzo 2015

Disegno di legge

Modificazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della [legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20febbraio%201996%2C%20n.%203_854.aspx?zid=f41c7593-0427-4cff-9239-a186d2ade6ac) (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

**Relazione accompagnatoria**

La legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 definisce la disciplina organica sulle nomine di competenza della Provincia autonoma di Trento.

Le finalità/gli obbiettivi della legge possono essere riassunte/i in sei punti:

1. introdurre e applicare criteri generali di trasparenza nella selezione di soggetti rappresentativi delle istituzioni in enti, organismi o società a valenza provinciale;
2. definire modalità oggettive per la valutazione degli incarichi e la scelta dei soggetti idonei a ricoprire gli stessi;
3. definire criteri da rispettare nelle nomine, con lo scopo di evitare sacche di inefficienza o rendite di posizione, e di rispettare i principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza, rinnovamento, meritocrazia, pari opportunità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
4. estendere le regole agli incarichi di presidente o di componente di organi di amministrazione negli enti pubblici funzionali, nelle agenzie e aziende della Provincia, nelle società a partecipazione provinciale e simili, salvo il rispetto delle legislazione vigente di settore;
5. definire una procedura generale improntata soprattutto a regole e criteri di pubblicità e trasparenza, sia nella presentazione delle candidature che nella definizione dei requisiti professionali dei candidati, così come nella determinazione delle cause di esclusione e di incompatibilità per conflitto di interessi, limiti all'esercizio degli incarichi, applicazione del principio di pari opportunità, definizione di obblighi e doveri conseguenti all'incarico;
6. collocare in ambito consiliare alcuni delicati adempimenti di tipo organizzativo e applicativo della legge, in funzione di garanzia attuativa (sotto la regia e il controllo dell'organo rappresentativo assembleare) delle sue disposizioni.

Alla luce dell’esperienza maturata in questi primi quattro anni di applicazione della legge bisogna riconoscere che non tutti gli obbiettivi sono stati raggiunti.

Se la legge aveva anche lo scopo di fornire alla Giunta provinciale, titolare della nomine, strumenti di trasparenza ed efficienza nella selezione del persone più adatte a ricoprire gli incarichi oggetto delle nomine stesse, è onesto ammettere che non tutto ha funzionato secondo le previsioni.

I contrasti tra le scelte della Giunta provinciale e le valutazioni del Consiglio (tramite la commissione consiliare competente) sono stati (troppo) frequenti e le indicazioni del Consiglio non sono state (spesso) sufficientemente prese in considerazione.

Ciò probabilmente è dovuto anche alla eccessiva vaghezza di alcune disposizioni, in particolare a quanto previsto nell’articolo 8 relativo alla procedure di nomina, dove è previsto un generico elenco di candidature, formato dalla Giunta provinciale, che deve essere valutato dalla commissione consiliare competente in materia di nomine, la quale, a sua volta, può esprimere un parere negativo, motivandolo, su uno o più nominativi dell’elenco.

È capitato che l’elenco fornito dalla Giunta provinciale risultasse troppo lungo per permettere alla commissione una valutazione ponderata dei singoli nominativi, e che, quindi, questa valutazione si sia limitata ad una presa d’atto dei titoli richiesti per le relative nomine, senza entrare nel merito delle competenze specifiche dei candidati.

Tutto ciò, oltre a svilire il compito del Consiglio provinciale e a lasciare nella sostanza ogni libertà di scelta all’esecutivo provinciale, non risulta di alcuna utilità nell’individuazione dei candidati migliori o, comunque, più idonei.

Con questo disegno di legge si propone una modifica nella procedura di nomina, modifica che ha lo scopo di rendere effettivo il ruolo di garante del Consiglio, l’organo rappresentativo di tutta la comunità, sulla qualità delle nomine.

In particolare si propone di affidare alla commissione consiliare competente non un generico compito di valutazione dell’elenco dei nominabili, valutazione che attualmente viene fatta in maniera globale e non puntuale, ma un più preciso e, per certi versi, responsabile compito di selezione dei candidati più idonei.

La commissione consiliare competente quindi non dovrà più limitarsi ad approvare la lista di nominativi composta dalla Giunta provinciale, lista che si è visto può essere tanto lunga da permettere solo valutazioni superficiali, ma avrà il compito di individuare all’interno della lista un numero ristretto di nominativi, pari al triplo più uno dei posti da coprire, lasciando comunque alla Giunta provinciale il compito di individuare la persona più adatta all’interno di questa lista ristretta.

In questo modo sono fatte salve sia le prerogative della Giunta provinciale, sia il ruolo di controllo e di valutazione del consiglio provinciale.

**L’articolato**

Il disegno di legge si compone di un unico articolo sostitutivo dell’articolo 8 (Procedura di nomina) della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della [legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20febbraio%201996%2C%20n.%203_854.aspx?zid=f41c7593-0427-4cff-9239-a186d2ade6ac) (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

In particolare di questo articolo vene modificato il comma 2 prevedendo che la commissione consiliare competente selezioni all’interno dell’elenco di candidati fornito dalla Giunta provinciale un numero di candidati pari a quello delle persone da nominare moltiplicato per tre e aumentato di uno. Resta salvo il principio che nella formazione della sua lista la commissione debba rispettare la parità di genere, con uno scostamento massimo di un'unità quando la sua lista sia composta da un numero dispari di persone.

*cons. Luca Zeni*

Trento, 6 maggio 2015

Disegno di legge

Modificazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della [legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20febbraio%201996%2C%20n.%203_854.aspx?zid=f41c7593-0427-4cff-9239-a186d2ade6ac) (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 8 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della [legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2012%20febbraio%201996%2C%20n.%203_854.aspx?zid=f41c7593-0427-4cff-9239-a186d2ade6ac) (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1.    L’articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Procedura di nomina

1.    La Giunta provinciale forma l'elenco delle candidature pervenute in base all'articolo 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l'elenco dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata ai sensi del comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è formato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2.    L'elenco delle candidature formato dalla Giunta provinciale è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni. La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento, seleziona all’interno dell’elenco una lista di candidati in numero pari a quello delle persone da nominare moltiplicato per tre e aumentato di uno. Nella formazione della lista la commissione rispetta la parità di genere, con uno scostamento massimo di un'unità quando la lista è composta da un numero dispari di persone, sempre che l'elenco formato dalla Giunta provinciale contenga un numero sufficiente di persone del genere meno rappresentato.

3.    Sono nominate o designate persone comprese nella lista approvata dalla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni. Se la commissione non approva la lista di candidati entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco formato dalla Giunta, la Provincia provvede alla nomina o alla designazione attingendo da quest’ultimo elenco.

4.    Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, di fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni."